



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02/11/2012

=====

ADDI' 02/11/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	DI PAOLANTONIO	Pietro	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	FORTE	Aldo	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZEZZA	Maria	"
CETICA	Stefano	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 528

Oggetto:

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 6 agosto 2012, n. 12, pubblicata nel BURL n. 36 del 9 agosto 2012.



Oggetto: Autorizzazione alla costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale della L.R. 6 agosto 2012, n. 12, pubblicata nel BURL n. 36 del 9 agosto 2012.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 127 della Costituzione;

VISTO l'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale);

VISTO l'articolo 19 della Deliberazione della Corte Costituzionale 7 ottobre 2008 (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261;

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

PREMESSO che in data 8 ottobre 2012 è stato notificato il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale contro la Regione Lazio per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 7, 11 e 19, della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, pubblicata sul BURL n. 36 del 9 agosto 2012 "Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche"

PREMESSO che il ricorso suddetto è stato depositato il 12 ottobre 2012, data dalla quale decorrono i trenta giorni previsti per la costituzione in giudizio della Regione, che scadranno l' 11 novembre 2012;



528 - 2 NOV. 2012 *fr*

CONSIDERATO che i rilievi mossi dal Governo nei confronti della legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 non sono condivisibili, in quanto la legge in parola, limitandosi a introdurre disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e misure di semplificazione procedimentale nelle stesse materie, non interferisce con le competenze statali in materia di tutela dei beni paesaggistici e ambientali né tanto meno vanifica il principio di copianificazione del paesaggio introdotto dal cd. Codice Urbani;

CONSIDERATA altresì, per quanto sopra detto, l'estrema rilevanza della legge regionale in esame per il rilancio dell'economia laziale, in quanto diretta, mediante l'introduzione di taluni correttivi alla normativa urbanistica regionale e in particolare alla legge regionale 21/2009, a valorizzare e a rendere operativo l'intervento legislativo regionale denominato "piano casa";

RITENUTO opportuno, a tutela del provvedimento legislativo regionale sopra menzionato, per i motivi di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

all'unanimità

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di prendere atto dei motivi a tutela della l.r. 12/2012 illustrati nell'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare la Presidente alla costituzione nel giudizio promosso innanzi alla Corte Costituzionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 7, 11 e 19, della legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, pubblicata sul BURL n. 36 del 9 agosto 2012 "Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche", dandone comunicazione al Consiglio regionale.

La presente deliberazione sarà trasmessa alla struttura "Avvocatura Regionale" per lo svolgimento dei successivi atti di competenza e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA - 5 NOV. 2012



ALLEG. alla DELIB. N. 528  
DEL 2 NOV. 2012



ALLEGATO A

*protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica), 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche"*

In merito al ricorso innanzi alla Corte Costituzionale, avverso la legge regionale in epigrafe, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con deliberazione del 28 settembre 2012 e notificato alla Regione in data 8 ottobre 2012, si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo rilievo, concernente l'articolo 1, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 26 della l.r. 24/1998, appare opportuno evidenziare come le norme introdotte riguardino esclusivamente ipotesi di correzioni puntuali di errori, finalizzate a garantire la certezza del vincolo ed evitare che immobili o porzioni di immobili vincolati rimangano privi di tutela per mero errore ovvero che si determinino inutili compressioni della proprietà privata, non sorrette da reali interessi pubblici per inesistenza del vincolo, peraltro più volte censurate dai giudici amministrativi.

In via generale, quanto all'asserita invasione della competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., per cui la Regione difetterebbe di potestà legislativa in materia di tutela dei beni paesaggistici, affidata alla pianificazione paesaggistica e conseguentemente, con l'entrata in vigore del d.lgs. 42/2004, sarebbe da considerare costituzionalmente illegittima la l.r. 24/1998, oltre che implicitamente abrogata ai sensi dell'articolo 10 della l. 62/1953, si osserva che, in disparte la permanenza della competenza legislativa



concorrente della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost., il d.lgs. 42/2004, al primo comma dell'art. 144, prevede che «le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione». Non può essere pertanto revocata in dubbio la persistenza della competenza regionale a disciplinare legislativamente la pianificazione paesaggistica, anche se limitatamente al profilo procedurale e nei limiti di principio individuati dalla stessa legge statale, quali la necessità dell'elaborazione congiunta con lo Stato dei contenuti pregnanti del piano. Il fatto poi che l'approvazione del piano rimanga regionale, costituisce un ulteriore indice della qualificazione di detto piano come piano regionale, ascritto quindi nel novero delle funzioni amministrative regionali, in relazione alle quali è pacifico che la Regione sia competente a dettare norme per la disciplina del relativo esercizio. Ciò è confermato dalla circostanza che, anche dopo l'entrata in vigore del codice Urbani, le Regioni hanno legiferato in materia, disciplinando i procedimenti di relativa competenza e individuando ulteriori strumenti di tutela paesaggistica non previsti nel suddetto codice (cfr. l. Emilia Romagna 23/2009). Ne consegue che l'asserita tacita abrogazione, ad opera del codice Urbani, dell'articolo 26 della l.r. 24/1998, il quale introduce una norma procedurale per le correzioni delle perimetrazioni errate, non può essere sostenuta per il sol fatto che lo Stato ha introdotto il principio dell'elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica. A fortiori con riferimento all'intera legge regionale 24/1998, per la quale non si specifica puntualmente né quali sarebbero i nuovi principi introdotti dal Codice Urbani determinanti l'effetto abrogativo sulle disposizioni regionali né le disposizioni regionali abrogate o addirittura divenute illegittime costituzionalmente. Peraltro siffatta interpretazione, abrogazione ovvero illegittimità costituzionale dell'intera legge, determinerebbe l'effetto abnorme del venir meno della disciplina del piano paesaggistico regionale (che paradossalmente spetta alla legislazione regionale proprio ai sensi del Codice Urbani), con conseguente travolgimento l'intera pianificazione paesaggistica intanto adottata dalla Regione in applicazione di detta legge.



Nello specifico, il comma 2 bis dell'art. 26 della l.r. 24/1998, come modificato dall'art. 1, c. 1, della l.r. 12/2012, risponde alla necessità di integrare la disciplina esistente rispetto ad una categoria di beni non presi in considerazione nel testo originario della legge regionale, in quanto disciplinati successivamente dal d.lgs. 42/2004, art. 134, lett. c), quali «ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156». Il nuovo comma 2 bis non fa altro che riproporre il procedimento di rettifica già previsto, per i beni di cui all'art. 134, lett. a) e b), del Codice, dai commi 1 e 2 dello stesso art. 26. Appare opportuno sottolineare che le ipotesi disciplinate dall'art. 26 attengono a



casistiche di rettifica puntuale in casi di documentata erroneità o incertezza nella perimetrazione o individuazione di singoli vincoli. La procedura normata non attiene, quindi, all'attività di pianificazione, non prevedendo nuove valutazioni o revisioni di pregressi atti pianificatori o dello stesso Piano paesistico. Tale disposizione risponde all'esigenza non solo di enti locali o privati cittadini, ma della stessa Amministrazione statale di vedere corretti eventuali errori materiali verificatisi nell'opera di trasposizione dei vincoli negli elaborati grafici del PTPR. In tal senso il legislatore regionale è intervenuto a sottolineare che ciò deve avvenire *«Nell'ambito della collaborazione tra pubbliche amministrazioni» e «della copianificazione, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche».*

In tale ottica le modifiche apportate al terzo comma dell'art. 26 della l.r. n. 24/1998 – con l'inserimento della previsione per cui *«nell'ambito della copianificazione, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, ove l'ipotesi di cui al comma 2 bis riguardi beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari, l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono trasmesse ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della verifica della sussistenza dell'interesse archeologico e paesaggistico»* – garantiscono il rispetto del principio della pianificazione congiunta tra Stato e Regione, anche con riferimento alla particolare tipologia di beni introdotta per la prima volta dal PTPR del Lazio, a seguito di una collaborazione pluriennale con le Soprintendenze archeologiche, che ha consentito di tutelare dal punto di vista paesaggistico alcuni beni che, altrimenti, sarebbero rimasti sprovvisti di tale tutela. La Regione non ha voluto (e non avrebbe potuto) incidere sull'esercizio delle funzioni amministrative statali, ma si è limitata a disciplinare con legge un subprocedimento nell'ambito della pianificazione paesaggistica, rimanendo nell'alveo delle prerogative ad essa riservate dal codice Urbani, ben potendo normare procedimenti amministrativi di propria competenza non previsti dal codice stesso, avendone rinviato la disciplina alla legge regionale.

Le stesse argomentazioni valgono anche per i rilievi ai commi 4 e 4 bis dell'articolo 26 della l.r. 24/1998, come modificati dall'articolo 1, comma 1 in esame.

In merito all'osservazione relativa all'articolo 1, comma 11 (il quale introduce modifiche al già censurato articolo 7 della legge regionale 21/2009), laddove si osserva che la lettera b) del comma 11 introduce modifiche di carattere puramente nominalistico, che non risolvono il problema dell'indebita attribuzione alla pianificazione comunale di contenuti riservati alla pianificazione paesaggistica, si evidenzia che il piano integrato previsto, come modificato dalla legge in esame, non individua aree e beni da tutelare paesaggisticamente né tantomeno ne disciplina la normativa d'uso e il regime autorizzatorio, ma si limita, coerentemente con i contenuti di tali atti di pianificazione previsti dalla legge 179/1992 e dalla l.r. 22/1997, nell'ambito degli interventi di





riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in esso individuati, a prevedere interventi di demolizione in aree caratterizzate dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali e di traslazione dei volumi demoliti al di fuori di dette aree. I contenuti di tali programmi, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, si sostanziano in una disciplina squisitamente urbanistico-edilizia. Inoltre le aree in parola non sono da considerare vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e conseguentemente inserite in una delle categorie codificate dallo stesso decreto e assoggettate al regime giuridico dei beni paesaggistici, ma si configurano come aree caratterizzate da particolare valore ambientale e culturale esclusivamente ai sensi e per gli effetti della legge regionale. Come ha avuto modo di osservare la Corte Costituzionale con sent. n. 94/2003, a proposito di una legge della Regione Lazio in materia di valorizzazione dei locali storici, le funzioni riservate allo Stato dal d.lgs. 490/1999 (ora d.lgs. 42/2004) inerenti ai beni culturali "non riguardano altri beni cui, ai fini della valorizzazione, possa essere riconosciuto particolare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale, senza che ciò comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico." La Corte concludeva affermando che la legge regionale non pretendeva di determinare una nuova categoria di beni culturali non prevista dal decreto legislativo, ma si limitava ad individuare una categoria di beni ai quali applicare la specifica disciplina della legge regionale, senza per questo produrre alcuno dei vincoli previsti dalla legge statale a tutela dei beni culturali. *Mutatis mutandis*, la disposizione in esame mira alla valorizzazione di aree caratterizzate da particolari valenze ambientali e culturali, non rientranti nell'ambito di applicazione del codice dei beni culturali, specificamente individuate con i programmi comunali integrati, alle quali si applica la specifica disciplina urbanistica ed edilizia nonché il regime di concessione di contributi previsti dalla legge regionale. Peraltro la disposizione contiene una norma di salvaguardia all'alinea del nuovo comma 3, ove è previsto che i programmi integrati, nel prevedere gli interventi di delocalizzazione e traslazione delle volumetrie demolite, devono essere conformi alla pianificazione paesaggistica. Eguali conclusioni possono essere tratte per le osservazioni relative alle lettere c) ed f) del comma 11. Non si condividono, infine, le censure relative alla lettera d) del comma 11, perché la disciplina delle forme di partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici alla pianificazione paesaggistica è demandata dal codice dei beni culturali alla legge regionale, che quindi deve necessariamente introdurre "una procedura speciale e innovativa" e perché non si capisce (visto che "risulta chiaro dalla lettera del comma 5 dell'art. 145 del Codice" che l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali può effettuarsi solo dopo l'approvazione definitiva del piano paesaggistico congiunto).



per quale motivo non sia sufficiente l'espresso rinvio che la norma regionale fa al citato art. 145, c. 5, per garantire che la norma si applicherà conformemente a quanto prescritto da detto articolo.

Non appaiono chiari quali siano i profili di illegittimità riscontrati in relazione agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (artt. 9, 10, 11, 117, I comma, Cost.), in quanto non si specifica quali obblighi e vincoli sarebbero lesi dalle norme osservate.

Infine non appaiono fondate le censure mosse riguardo all'art. 1, comma 19, della legge regionale 6 agosto 2012 n. 12, nella parte in cui interviene a modificare l'art. 8 della L.r. n. 29/1997.

E' bene premettere che l'articolo 8 citato definisce la normativa di salvaguardia non delle aree naturali protette, ma delle aree di reperimento delle stesse. Si riferisce cioè alle aree che vengono perimetrare nel piano regionale delle aree naturali protette e che dovranno successivamente diventare aree naturali protette con legge istitutiva regionale. Ne consegue che la normativa di salvaguardia contenuta nell'art. 8 è più blanda rispetto a quella di un'area protetta già istituita (per esempio l'articolo 8 consente la caccia e l'attività di cava, che invece sono vietate in area naturale protetta) e la zonizzazione in esso disciplinata non corrisponde a quella prevista nei piani di assetto delle aree protette. Infatti, mentre in un piano di assetto il parco è suddiviso in 4 zone e la zona A è a tutela integrale, nel piano regionale delle aree protette le aree di reperimento sono suddivise in due sole zone e la zona A ricomprende anche le zone che presentano un certo grado di antropizzazione. Tant'è che il comma nel quale viene inserita la modifica e che si riferisce appunto alle zone A, introduce la disciplina di salvaguardia in riferimento alle zone territoriali omogenee "A" e "B" dei Piani Regolatori Comunali, ovvero i centri storici e le zone di completamento.

Tale modifica legislativa è intervenuta per adeguare la previsione dell'articolo 8, comma 4 alle evoluzioni intanto intervenute in materia di Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA). Nella formulazione originaria dell'articolo 8 si faceva infatti riferimento ai Piani di Miglioramento Aziendale (PAMA), piani che erano previsti nell'ambito del previgente regolamento CEE sulla PAC, ora abrogati, che nell'ordinamento regionale sono stati poi disciplinati anche come strumenti urbanistico-edilizi, con la denominazione di PUA, prima a livello solo amministrativo con delibere di Giunta e in seguito a livello legislativo (L.r. 24/1998 e L.r. 38/1999). La L.r. 29/1997, non essendo stata adeguata, ha mantenuto la previsione dell'istituto del PAMA, che però non trova più una normativa di riferimento.

In questo quadro, il recente intervento legislativo regionale non incide in alcun modo sulla distribuzione delle competenze, limitandosi a un mero adeguamento della normativa più risalente. Non si riscontra dunque alcuna lesione dei principi posti dalla l. 394/1991 in materia di aree naturali protette.



Riguardo alla tutela paesaggistica, occorre evidenziare come tutti gli interventi che rientrano nel PUA, se ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sottoposti all'autorizzazione di cui all'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004, che vede coinvolti sia la Regione che il MiBAC. Il PUA, Codice dei beni culturali e del paesaggio. In altre parole non si è di fronte ad una procedura di pianificazione paesaggistica, bensì ad uno strumento agronomico-urbanistico che, in area vincolata, si affianca all'autorizzazione paesaggistica.

Circa i rilievi concernenti l'articolo 1, comma 7, si evidenzia il carattere eccezionale delle legislazioni regionali adottate in attuazione dell'intesa Stato -Regioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2009, n. 98, che hanno derogato ampiamente alla normativa urbanistica, anche statale, per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, limitatamente ad alcune fattispecie e per un periodo temporale definito dalle singole leggi regionali. In ogni caso, gli interventi di carattere straordinario previsti dalle normative regionali cd. "piano casa" hanno ad oggetto, come nel caso in esame, edifici già realizzati e non determinano consumo di ulteriore territorio. Pertanto, tenuto conto della rilevanza economico-sociale sottesa all'intervento normativo in esame e condivisa con il Governo nazionale e le altre Regioni, nell'ottica di non creare situazioni di disparità di trattamento tra i cittadini laziali, il legislatore regionale ha esteso i benefici di detta normativa anche ai comuni sprovvisti di piano regolatore, posto che, come già evidenziato, incidendo sul realizzato non con interventi di ampliamento, ma di mera modifica di destinazione d'uso, si è ritenuto comunque rispettato il principio posto dall'articolo 9 del d.p.r. 380/2001, ovvero di non consentire modificazioni del territorio (con la realizzazione di nuovi manufatti) in assenza di una pianificazione comunale.



151 1512 151

REGIONE LAZIO  
DIREZIONE REGIONALE DELL'ARCHITETTURA